

§ 4.1.62 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 30.

**LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2019**

(Bollettino Ufficiale n. 18, del 29/12/2017 )

*Art. 1.  
(Disposizioni finanziarie)*

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2019-2021, per l'anno 2019 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito, nonché alla crescita e agli investimenti.

2. Per il triennio 2019-2021 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di seguito riportate con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni:

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	TITOLO
L.R.	21	28/08/1986	Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione
L.R.	27	11/06/1993	Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione
L.R.	12	02/03/1994	Disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei Comuni
L.R.	29	01/07/1994	Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio
L.R.	36	06/12/1999	Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico
L.R.	8	09/02/2000	Disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale
L.R.	9	17/02/2000	Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio
L.R.	36	04/08/2000	Norme in materia di associazioni allevatori
L.R.	42	30/11/2001	Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente
L.R.	29	10/07/2002	Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi
L.R.	3	01/02/2003	Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato
L.R.	3	03/11/2004	Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria
L.R.	5	29/03/2004	Disposizioni regionali in attuazione del d.l. 30/9/2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come

			convertito dalla L. 24/11/2003 n. 326 e modificato dalla L. 24/12/2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio)
L.R.	9	16/04/2004	Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana
L.R.	19	04/11/2004	Norme per l'edilizia scolastica
L.R.	22	29/11/2004	Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo agricolo
L.R.	28	24/12/2004	Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza
L.R.	29	24/12/2004	Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati
L.R.	6	22/02/2005	Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali
L.R.	10	03/05/2006	Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale
L.R.	11	11/05/2006	Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile
L.R.	12	24/05/2006	Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari
L.R.	15	08/06/2006	Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione
L.R.	28	04/10/2006	Organizzazione turistica regionale
L.R.	33	31/10/2006	Testo unico in materia di cultura
L.R.	34	31/10/2006	Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo
L.R.	1	02/01/2007	Testo unico in materia di commercio
L.R.	12	21/03/2007	Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza
L.R.	25	04/07/2007	Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea
L.R.	28	13/08/2007	Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri
L.R.	31	13/08/2007	Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni
L.R.	32	13/08/2007	Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria
L.R.	3	11/03/2008	Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali
L.R.	7	03/04/2008	Norme sul sistema statistico regionale

L.R.	30	01/08/2008	Norme regionali per la promozione del lavoro
L.R.	31	01/08/2008	Disciplina in materia di polizia locale
L.R.	6	09/04/2009	Promozione delle politiche per i minori e i giovani
L.R.	10	09/04/2009	Norme in materia di bonifiche di siti contaminati
L.R.	18	11/05/2009	Sistema educativo di istruzione, formazione e orientamento
L.R.	24	16/06/2009	Rete di fruizione escursionistica della Liguria
L.R.	40	07/10/2009	Testo unico della normativa in materia di sport
L.R.	50	10/11/2009	Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura
L.R.	6	05/03/2012	Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti
L.R.	16	13/06/2013	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale)
L.R.	33	07/11/2013	Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale
L.R.	43	24/12/2013	Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e del Lavoro (ARSEL Liguria)
L.R.	34	27/12/2016	Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017
L.R.	30	28/12/2017	Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018
L.R.	19	12/04/2018	Norme per la prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap
L.R.	20	29/11/2018	Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)
L.R.	24	29/11/2018	Istituzione dell'Albo regionale dei comuni aderenti al "Baratto amministrativo"

*Art. 2.*

*(Disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza per l'anno 2019 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.

3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;

b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della

Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;

c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;

f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall'articolo 56 bis del decreto - legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto - legge 25 giugno 2008 , n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

6. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2019, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di Protezione civile e servizi ed enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall'acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

9. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2019, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi, a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e a quella sostenuta con i fondi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

12. Il complesso della spesa per trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2019, non può essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Le trasferte di personale regionale all'estero devono essere autorizzate con nota del Segretario generale.

13. Il limite di spesa di cui al comma 12 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, per la partecipazione della Regione o degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall'Unione europea.

14. La disposizione di cui al comma 12 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato e alle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014.

15. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

16. Ai fini della riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di videoconferenza onde consentire la partecipazione a distanza.

17. La disposizione di cui al comma 16 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato per quanto compatibile.

18. La Regione, gli enti appartenenti al settore regionale allargato e le società in house della Regione, per l'anno 2019, non effettuano spese per sponsorizzazioni.

19. La Giunta regionale, al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo degli spazi destinati ad ufficio, adotta, entro il 30 giugno 2019, un Piano di razionalizzazione dei medesimi che rapporti gli spazi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e delle risorse umane impiegate anche in relazione a quanto disposto dal comma 222-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)).

20. Ai fini dell'attuazione delle misure di contenimento di spesa di cui al presente articolo, gli enti appartenenti al settore regionale allargato costituiti successivamente al 2014 applicano le percentuali di riduzione ivi indicate facendo riferimento al complesso degli impegni di spesa assunti o al totale dei costi sostenuti per le relative finalità nell'ultimo esercizio utile.

### Art. 3.

#### *(Disposizioni di manutenzione a norme regionali comportanti riflessi finanziari)*

1. Nella rubrica dell'articolo 33 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019".

2. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020".

3. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "2018 – 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019 – 2021" e le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2020-2021".

4. Al comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "2018 – 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019 – 2021" e le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2020 – 2021".

5. Al comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

6. Dopo l'articolo 66 bis della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

*" Articolo 66 ter*

*(Sanzioni relative al codice identificativo turistico regionale)*

*1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva di cui ai Titoli III, IV e V, nonché i locatori di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 27, in solido con i soggetti di cui agli articoli 4 bis, comma 3 e 53 bis, comma 3, che non indicano rispettivamente il CITR di cui all'articolo 4 bis e il CITRA di cui all'articolo 53 bis nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta effettuata direttamente o tramite intermediari con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato. "*

7. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 6, quantificate in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, sono allocate al Titolo 03 "Entrate extratributarie", tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del bilancio di previsione 2019-2021.

8. Dopo il comma 3 bis, dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

*" 3 ter. Una quota pari al 7,5 per cento dell'ammontare complessivo riscosso è destinata dalla Regione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995 così come modificata dall'articolo 1, comma 531, lettera a) l. 205/2017, a decorrere dall'anno di imposta 2019, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani;*

*3 quater. La Giunta regionale stabilisce le modalità di ripartizione fra i comuni interessati della quota di gettito di cui al comma 3 ter, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita. "*

9. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " 31 dicembre 2020 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2022 " e le parole: " 45 milioni di euro per il 2018 e 60 milioni di euro per il 2019 " sono sostituite dalle seguenti: " 35 milioni di euro per il 2018, 30 milioni di euro per il 2019, 45 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni di euro per il 2021 ".

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

*"1 bis. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta, nei limiti delle risorse disponibili, misure di rimodulazione della quota aggiuntiva per prestazioni di diagnostica e specialistica di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."*

11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, in 65 milioni di euro per l'anno 2020, in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 4 "Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021. Agli oneri per l'anno 2022 si provvede con legge di bilancio.

---

*Art. 4.*

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.